



*Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Oggetto: [ID: 11178] Modifica al progetto di “Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavori nonché la razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri”. Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Nota tecnica.

Con nota n. 9425 del 28/02/2024 acquisita al prot. n. 39005/MASE del 29/02/2024, da ultimo perfezionata con nota n. 15188 del 29/03/2024, assunta al prot. n. 60719/MASE del 29/03/2024 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha trasmesso istanza per l’espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sul progetto richiamato in oggetto, in quanto modifica ad opera ricadente nella tipologia progettuale di cui al punto 11 dell’Allegato II alla Parte seconda D.Lgs. 152/2006: “*Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate*”.

Con decreto VIA n. 44 del 20/01/2022, è stata determinata la compatibilità ambientale del “Progetto di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavori nonché la razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri”, subordinatamente all’ottemperanza di una serie di prescrizioni (ID: 6261).

Tale progetto rientra nel Programma straordinario del porto di Genova, ed ha l’obiettivo principale di trovare soluzioni sostenibili, sia tecniche sia economiche, per dotare l’area cantieristica di Genova Sestri Ponente di un nuovo bacino di carenaggio in grado di consentire la costruzione di navi oltre il limite attuale di 110.000 tonnellate, e fino anche le 150.000 tonnellate, stazza che corrisponde mediamente a navi di 360 - 380 m di lunghezza e 50 m di larghezza.

In data 7/07/2023 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha trasmesso istanza per l’espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, su una prima modifica al progetto sopra citato (ID: 10056). Tale modifica era finalizzata alla riduzione degli smaltimenti di materiali di scavo qualificati come rifiuti, potenziandone il riutilizzo, previa autorizzazione al recupero, sia nell’ambito del progetto stesso, sia nell’integrazione dei diversi progetti che sta portando avanti l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

La proposta di modifica prevedeva, in sintesi, lo stralcio del dragaggio di una parte dei sedimenti, rinviandolo ad una fase successiva, in quanto il proponente ha ritenuto non più impellente la necessità di approfondimento di una parte dei fondali; per un’altra parte dei sedimenti è previsto inoltre il riutilizzo per il riempimento nella colmata. La modifica risponde inoltre alle condizioni ambientali del decreto VIA n. 44/2022, n. 2-b e n. 5-f poste dal parere della Commissione Tecnica VIA/VAS.

L'istruttoria di valutazione preliminare si è conclusa con provvedimento n. 130611/MASE del 8/08/2023, nel quale *“preso atto e tenuto conto inoltre che la modifica progettuale risponde alle condizioni ambientali n. 2-b e n. 5-f del decreto VIA n. 44 del 21/01/2022, la scrivente ritiene di poter escludere il verificarsi di potenziali impatti ambientali significativi e negativi correlati alla realizzazione della modifica proposta [...], ulteriori rispetto a quanto valutato nel corso del procedimento di VIA relativo al progetto sopra citato, concluso con decreto di compatibilità ambientale n. 44 del 20/01/2022, positivo con condizioni ambientali.*

*Trattandosi di una modifica progettuale effettuata per rispondere alle prescrizioni, si rimanda pertanto la valutazione tecnica sulla soluzione proposta al procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni.*

[...]

*Resta ferma la necessità di ottemperare alle prescrizioni indicate nel Decreto VIA n. 44 del 21/01/2022, ove applicabili. In particolare, si precisa che il presente provvedimento non determina la conclusione positiva della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 2-b e n. 5-f del decreto VIA citato, per la quale il proponente dovrà presentare formale istanza.*

*Dovranno essere acquisite le autorizzazioni della Regione Liguria in materia di spostamento e immersione dei sedimenti in ambito portuale, e della Città Metropolitana di Genova per il loro riutilizzo come rifiuto”.*

Con riferimento alla seconda modifica progettuale oggetto della presente istruttoria, il proponente dichiara che la stessa *“è finalizzata a:*

- a) ridefinire i bilanci dei materiali;*
- b) chiarire la natura di un'opera provvisoria utilizzata per la realizzazione del nuovo bacino che non era esplicitamente indicata nel PFTE (messa in opera di un palancoato provvisorio al limite degli odierni bacini 2 e 3)”.*

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare in oggetto, è stata trasmessa la lista di controllo predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA (<https://va.mite.gov.it/it-IT>) e al decreto direttoriale n. 239 del 3/08/2017 recante *“Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104”* e relativi allegati.

## **Analisi e valutazioni**

### Progetto sottoposto a VIA


Il progetto, per la fase interessata dal presente procedimento, prevede la realizzazione di diverse opere nel bacino portuale:

- Opera A: il dragaggio dei fondali marini fino a -11,00 m s.l.m.m.;
- Opera B: l'ampliamento dei piazzali ed il tombamento del bacino n° 1, inclusa la realizzazione di una colmata, volta a prolungare di circa 100 metri a mare l'Opera B;
- Opera C: il nuovo bacino di carenaggio di 400 metri di lunghezza e con larghezza 60 metri per 300 metri ed 80 per i primi 100 da inserire tra i due bacini n° 2 e n° 3 (parzialmente tombati);
- Opera D: i lavori di ampliamento del pontile di allestimento esistente posizionato a levante del bacino n° 3;

- Opera E: la riduzione della testata del pennello longitudinale dell'area Tankoa per 50 metri;
- Opera F: la riduzione del pontile di levante della Marina di Sestri Ponente per 50 metri;
- Opera G: la riduzione del pontile centrale della Marina di Sestri Ponente per 60 metri;
- Opera H: la riduzione della barriera soffolta prospiciente la zona aeroporto;
- Opera I: la riduzione della testata del molo Multedo per 30-40 metri;
- Opera L: Prolungamento a Nord della trave porta rotaia di ponente della via di corsa della gru Goliath.

Secondo le previsioni dovevano essere smaltiti i seguenti quantitativi di materiali:

- circa 6.000 m<sup>3</sup> di materiali di dragaggio;
- circa 30.000 m<sup>3</sup> di conglomerato bituminoso;
- circa 260.000 m<sup>3</sup> di terreno da scavare (la maggioranza dei quali è costituita da sedimenti marini saturi sottostanti il rilevato esistente, da rimuovere per garantire adeguato pescaggio per il nuovo bacino);
- circa 90.000 m<sup>3</sup> di conglomerato cementizio.



Ubicazione delle opere

Prima modifica progettuale, oggetto di Valutazione preliminare conclusa con provvedimento n. 130611/MASE del 8/08/2023

Tale modifica progettuale era finalizzata a garantire la riduzione degli smaltimenti di materiali di scavo qualificati come rifiuti, potenziandone il riutilizzo.

La proposta progettuale prevedeva, innanzitutto, lo stralcio del dragaggio dei sedimenti previsti nell'Opera A, rinviandolo ad una fase successiva, ad eccezione di un modesto quantitativo a ridosso dell'Opera C.

Per quanto riguarda i dragaggi relativi all'Opera C e per i materiali di scavo al di sotto di -8 metri s.l.m., era previsto:

- il riutilizzo per il riempimento nella colmata di prolungamento dell'Opera B fino a +0,5 m s.l.m., previo deposito temporaneo nel canale di calma e ricaratterizzazione ai sensi del D.M. 173/2016 prima del loro scavo per riutilizzo;
- il deposito del canale di calma del porto per riutilizzo in ulteriori opere portuali in corso, previo deposito temporaneo nel canale di calma e ricaratterizzazione ai sensi del D.M. 173/2016 prima del loro scavo per riutilizzo.

I materiali di scavo al di sopra di quota -8 metri s.l.m., una volta escavati vengono a qualificarsi come rifiuti. Per questi, la proposta progettuale prevedeva i seguenti riutilizzi, a condizione che non siano pericolosi per sostanze diverse da amianto (in particolare per nichel):

- riutilizzo a parziale riempimento degli esistenti Bacini 2 e 3, da quota -6,50 metri s.l.m. a quota +1,00; tale riutilizzo sarà in parte permanente e in parte provvisorio (per permettere l'accesso ai mezzi per la realizzazione dei pali di sottofondazione della soletta del nuovo bacino), destinato poi al materiale riutilizzato provvisoriamente ai riutilizzi successivi o smaltimento (per le limitate quantità in eccesso ai riutilizzi ora previsti, come da bilancio nel seguito riportato);
- riutilizzo nel riempimento del Bacino 1 (il Bacino 1 sarà preliminarmente separato dal mare con una parete in cemento armato, per cui, al momento del riempimento, risulterà essere una "vasca" con fondo e pareti in cemento armato, interna all'esistente terrapieno e completamente isolato dalla falda e dal mare);
- riutilizzo nelle parti fuori terra delle aree di colmata nell'Opera B da quota +0,5 metri s.l.m. a quota +4,20 metri s.l.m. e, in generale, per sottofondi per le sistemazioni superficiali delle Opere B e C.

#### Seconda modifica progettuale, oggetto della presente istruttoria

La modifica oggetto della presente istruttoria ridefinisce i bilanci dei materiali, e introduce un'opera provvisoria (palancolato al limite degli odierni bacini 2 e 3) necessaria per la realizzazione del nuovo bacino, non esplicitamente indicata nel PFTE.

Il proponente dichiara che la ridefinizione dei bilanci di materiali si è resa necessaria a seguito di:

- 1) *decisione della Città Metropolitana di escludere dall'autorizzazione ex art 208 i materiali con concentrazioni di amianto in eccesso a 1.000 mg/kg (ancorché di origine naturale), che necessariamente porta ad un incremento notevole delle quantità di materiali da smaltire;*
- 2) *le valutazioni conseguenti a quanto indicato al Punto 1) hanno determinato scostamenti temporali rispetto al cronoprogramma, che è molto vincolato alle attività di Fincantieri, e che, quindi, ha richiesto di adottare alcune azioni per adeguare il cronoprogramma;*
- 3) *si è risolta definitivamente la tematica connessa al riempimento dei cassoni della nuova diga foranea, in quanto l'ADSP ha stabilito [...] che circa 400.000 metri cubi di materiali dei dragaggi e materiali di scavo e trivellazione nei "sedimenti" saranno destinati al riempimento dei cassoni della nuova diga foranea, con impiego temporalmente prioritario rispetto ad altri materiali; in tale nuova configurazione sono ora ricompresi anche i dragaggi dell'Opera A".*

Alla luce di quanto sopra, e di ulteriori indagini effettuate dal Proponente sia sulla quantità e la qualità dei materiali, sia di natura giuridica, le stime hanno mostrato un incremento marginale nella produzione di materiali, così articolata:


- materiali bituminosi: 3.000 m<sup>3</sup>;
- scavi, trivellazioni e simili nel “riporto”, per circa 177.500 m<sup>3</sup>;
- scavi, trivellazione e scavi per diaframmi nei “sedimenti”: circa 181.000 m<sup>3</sup>;
- demolizioni: 88.000 m<sup>3</sup>;
- dragaggi Opera A: circa 175.500 m<sup>3</sup>;
- dragaggi Opera C (davanti bacini 2 e 3): circa 38.500 m<sup>3</sup>.

Di questi, circa 400.000 m<sup>3</sup> potranno essere riutilizzati in riempimenti dei cassoni della nuova diga foranea; mentre 10.000 m<sup>3</sup> presentano concentrazioni di nichel tali da dover essere conferiti ad impianti esterni come rifiuti.

Al fine di ottimizzare la gestione della quota parte di rifiuti pericolosi, con concentrazione di amianto superiore ai 1000 mg/kg, questi saranno sottoposti a apposito trattamento al fine di poter essere impiegati per riportare il Bacino 1 a livello del piano di campagna. Il Proponente sottolinea che *“il Bacino 1 è costituito da fondo e pareti in cemento armato, di spessore dell’ordine del metro e completamente impermeabile all’acqua”*.

I materiali con concentrazioni di amianto inferiori a tale soglia, saranno gestiti come rifiuti ai sensi dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e saranno impiegati ai fini di riempimento.

I materiali destinati al riempimento dei cassoni della nuova diga foranea saranno temporaneamente accumulati nella zona “A3” fino a quando non sarà completata la conterminazione della zona “SB”.




### Area del cantiere

Il Proponente dichiara che l'utilizzo di un deposito temporaneo è necessario *“in quanto non è immaginabile che i materiali di scavo e trivellazione possano essere sempre istantaneamente caricati sui mezzi nautici per il trasporto e l'immersione nel riempimento dei cassoni. Al fine di prevenire impatti ambientali di tale deposito, i cumuli in zona A3 saranno coperti e l'area sarà perimetrata da new jersey ed opportuna impermeabilizzazione mediante teli in HDPE al fine di contenere l'acqua eventualmente da essi percolante, anche al fine di evitare il deflusso in mare di acque torbide”*.

La zona “SB”, oggi occupata dal mare, sarà delimitata:

- a ponente e levante da paratie definitive, costituite da pareti combinate in tubi metallici e palancole, e riempite con materiale da cava intestati nelle argille di Ortovero per spessori variabili da un minimo di 2-3 metri (nei profili meno profondi) ad un massimo di 7-8 metri (nei profili più profondi) – opera prevista nel PFTE;

- a Sud da una paratia provvisoria di chiusura, costituita da pareti combinate in tubi metallici a lunghezze variabili e palancole in acciaio – opera prevista nel PFTE;
- a Nord da un palancolato al limite degli odierni bacini 2 e 3 (opera provvisoria) – opera parte della presente proposta di modifica.



In conclusione, le stime prevedono un quantitativo di materiale da smaltire come rifiuto significativamente minore rispetto alla proposta progettuale iniziale, in ottemperanza alle condizioni ambientali n. 2-b e n. 5-f decreto VIA 44/2022 che come noto prevedono quanto segue:

- condizione 2-b: *“Il Proponente dovrà anche prevedere la gestione comunque in conformità ai criteri di priorità sanciti dall’art 179 del D. Lgs. 152/2006, preferendo, riguardo alla gestione dei materiali qualificati come rifiuto, la destinazione ad attività di recupero; a tal fine, il Proponente dovrà anche accertare la possibilità di recupero delle terre e rocce prodotte dagli scavi attraverso la loro caratterizzazione, con la finalità di individuare una diversa destinazione rispetto alla discarica”;*
- condizione 5-f: *“Considerata la scelta progettuale di non verificare le possibilità di riutilizzo degli ingenti volumi di terre e rocce che saranno prodotte dagli scavi, come pure di destinare a discarica la maggior parte dei materiali derivanti dai dragaggi e dalle demolizioni, risulta necessario individuare idonei interventi di riqualificazione e ripristino ambientale di altri siti degradati o dismessi presso l’area portuale, da concordarsi con il Comune, a parziale compensazione del maggior impatto derivante dalle suddette scelte progettuali”.*

Si ricorrerà ad approvvigionamento esterno per circa 160.000 m<sup>3</sup>, valore superiore alle previsioni del PFTE.

#### Interferenze con il contesto ambientale e territoriale

Il progetto si inserisce nell’area costiera del Golfo di Genova, e una parte delle opere sarà realizzata lungo il Rio Molinassi, corso d’acqua tutelato ai sensi art. 142, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004.

In base alla classificazione sismica del territorio regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006, l’area in progetto ricade in una zona catalogata a bassa pericolosità sismica (rischio sismico “classe 3”).

Il Proponente dichiara che *“La modifica proposta non comporta variazione dell’analisi già sviluppata nello Studio di Impatto Ambientale del progetto approvato agli atti”.*

## **Conclusioni**

Sulla base delle informazioni fornite con la documentazione trasmessa,

- pur prendendo atto che il progetto prevede una riduzione significativa del quantitativo di materiale da smaltire in discarica,
- considerata l'entità delle modifiche proposte nella gestione dei materiali oggetto di movimentazione, rispetto al progetto sottoposto a procedura di VIA,
- ritenuto pertanto necessario che il proponente fornisca ulteriori approfondimenti progettuali, con particolare riferimento agli aspetti di qualifica della qualità dei materiali oggetto di movimentazione, e la relativa gestione,
- vista la presenza di amianto in concentrazioni tali da non consentirne il completo riutilizzo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006,
- visto che il proponente richiama un trattamento al quale dovranno essere sottoposte le terre contenenti amianto per consentirne il riutilizzo, che però non è descritto, né è specificato il relativo iter autorizzativo;
- visto che la realizzazione del palancolato provvisorio sottrae una superficie di specchio acqueo non prevista dal PFTE, e che il progetto di realizzazione del palancolato non è stato adeguatamente descritto;
- visto l'incremento del fabbisogno di materiale esterno,
- considerato che le modifiche progettuali necessitano di un aggiornamento del Piano di Monitoraggio definito nel PFTE;
- considerato che le modifiche progettuali sono correlate al rilascio di autorizzazioni di settore di competenza di Amministrazioni locali,

si ritiene che per la proposta di modifica al progetto di "Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavori nonché la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri", non sia possibile escludere la sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi ulteriori rispetto a quanto valutato nel corso del procedimento di VIA relativo al progetto sopra citato, concluso con decreto di compatibilità ambientale n. 44 del 20/01/2022, e pertanto si propone che lo stesso venga più opportunamente valutato mediante un procedimento di Verifica di assoggettabilità a procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che consenta la partecipazione del pubblico, degli enti locali e delle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni di settore.

**Il Responsabile del procedimento**

Arch. Claudia Pieri

